

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione

**OGGETTO: Costituzione commissioni consiliari e nomina membri**

...

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del Segretario Generale dr. Domenico Siciliano e del Dirigente dell'area Finanziaria dr. Claudio Battista, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegati alla presente deliberazione;

Uditi gli interventi quali risultano dalla trascrizione integrale qui allegata;

Con voti favorevoli n. 17 (unanimità), contrari: nessuno, astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai n. 17 amministratori presenti e votanti,

delibera

1) di prendere atto della designazione dei membri, da parte dei capigruppo consiliari nelle commissioni consiliari permanenti, costituite ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, con le modalità di cui all'art. 12 dello stesso;

2) di nominare i membri delle seguenti Commissioni consiliari, a mente dell'art. 12 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari come segue:

- per la **1<sup>a</sup> Commissione – Gestione territorio ed affari istituzionali generali:**

- 1 Signor Belotti Stefano Angelo per la maggioranza consiliare;
- 2 Signor Venturi Stefano per la maggioranza consiliare;
- 3 Signor Capoferri Carlo Alberto per la maggioranza consiliare;
- 4 Signor Fogliata Stefano per la minoranza consiliare;
- 5 Signor Bonassi Renato per la minoranza consiliare;

- per la **2<sup>a</sup> Commissione – Servizi alla persona – sport – cultura - tempo libero:**

- 1 Signor Inverardi Valentina per la maggioranza consiliare;
- 2 Signor Caca Eduart per la maggioranza consiliare;
- 3 Signor Vezzoli Diego per la maggioranza consiliare;
- 4 Signor Giliberto Andrea per la minoranza consiliare;
- 5 Signor Remonato Valentina per la minoranza consiliare;

3) di prendere atto della composizione dei gruppi consiliari e della designazione dei rispettivi capigruppo consiliari come segue:

- Elena Zoppi per la lista "La Civica",
- Valentina Remonato per la lista "Rovato 2020",
- Stefano Fogliata lista "Rovato Vale"
- Daniele Lazzaroni per la lista "Tiziano Belotti Sindaco".

...

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: **Costituzione commissioni consiliari e nomina membri**

Favorevole

Data 08/10/2020

Il Segretario Generale/Funziionario delegato

SICILIANO DOMENICO  
(Firmato digitalmente)

Prot. 47330

*Alla Commissione Gestione del Territorio e  
Affari Istituzionali Generali*

*Al Presidente del Consiglio Comunale  
Martinelli Roberta*

**SEDE**

*Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alle nomine dei capigruppo consiliari.*

*Premesso che i capigruppo di maggioranza Daniele Lazzaroni – Capogruppo Lista "Tiziano Belotti Sindaco", Gabriele Buffoli – Capogruppo Lista "Lega Salvini Lombardia" – Carlo Alberto Capoferri – Capogruppo Lista "Fratelli d'Italia" hanno chiesto chiarimenti, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, in merito alla nomina dei Capigruppo Consiliari disciplinata dall'art. 9 del medesimo Regolamento, con nota prot. n. 46554 del 18/11/2020.*

*Premesso che gli stessi ritengono che:*

- non sia possibile la costituzione di un gruppo consiliare autonomo con indicazione di un capogruppo se la lista candidata non ha espresso nessun consigliere in Consiglio Comunale.*
- il Consigliere e candidato Sindaco Valentina Remonato non possa dichiararsi capogruppo del Gruppo Rovato 2020 in quanto tale gruppo non ha espresso nessun consigliere.*
- il Consigliere e candidato Sindaco Renato Bonassi possa dichiararsi capogruppo del solo gruppo consiliare Rovato W e non di Rovato Futura e Rovato e Frazioni Insieme in quanto questi ultimi non hanno espresso alcun consigliere.*

*Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, dopo aver esaminato il predetto Regolamento e lo Statuto del Comune di Rovato, sottopongo alla Commissione Affari Istituzionali Generali il seguente*

### **PARERE**

*Sul punto si è già espresso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno con due pareri (**parere del 19 ottobre 2015 e parere del 3 gennaio 2018**).*

*Dall'esame dei predetti pareri si osserva che la disciplina della materia relativa alla costituzione dei gruppi consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta in particolare dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00*

*Inoltre l'attività interpretativa non può essere disgiunta dall'osservanza dei principi di buona amministrazione, né possono essere utilizzate a sostegno di tale attività, massime giurisprudenziali che non si adattino perfettamente alla fattispecie esaminata*

\*Di seguito i pareri e in ultima pagina il calcolo per cui Rovato 2020 è rappresentata in Consiglio dalla ex candidata sindaco Valentina Remonato

La giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013), ripresa dai predetti pareri, ha affermato che il candidato sindaco (non eletto) 'è stato proclamato eletto non già quale candidato al consiglio comunale (di una lista) ma quale candidato sindaco uscito sconfitto dalla competizione, in conformità all'art. 73, comma 11'. Il candidato sindaco non eletto fa parte, quindi, del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza.

In ogni caso, nel primo parere, si ritiene che non possano costituirsi gruppi di liste che non esprimono consiglieri.

Il Secondo parere del 3 gennaio 2018 ribadisce ulteriormente che "tanto la normativa statutaria che regolamentare, infatti, nel prevedere che i consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste partecipanti alla competizione elettorale che abbiano ottenuto almeno un seggio, escludono la possibilità di poter costituire gruppi riferiti alle liste che non abbiano eletto alcun consigliere".

Nel caso in esame, alla luce dei predetti pareri e dell'art. 9 punti 1 e 2 del Regolamento i quali consentono la costituzione dei gruppi unipersonali esclusivamente nei riguardi delle liste che hanno avuto eletto un consigliere, si ritiene che non possano costituirsi gruppi di liste che non esprimono consiglieri in Consiglio Comunale.

Pertanto non è possibile costituire un gruppo consiliare per le liste Rovato 2020, Rovato Futura e Rovato e Frazioni Insieme, in quanto tali liste non hanno eletto nessun consigliere in consiglio comunale.

Si allegano i predetti pareri.

Rovato, 23/11/2020



Il Segretario Generale  
(dr. Domenico Siciliano)

OSCURATA FIRMA

#### PARERE DEL 19 OTTOBRE 2015

**Gruppi consiliari.** L'articolo 73 del decreto legislativo n. 267/00 che disciplina l'elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al comma 11, prevede, dopo il riparto dei seggi tra le varie liste, che il primo seggio venga assegnato al candidato sindaco non eletto, e, in caso di collegamento tra più liste, tale seggio si detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

In proposito, occorre osservare, così come sostenuto dal C.d.S. con sentenza della V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8208, che la normativa sopra citata "impone palesemente di dedurre in via prioritaria il seggio controverso da quelli riservati alla coalizione di riferimento, e non da quelli spettanti alla lista che lo ha presentato, e di procedere, poi all'assegnazione di quelli rimasti mediante l'individuazione dei quozienti più alti conseguiti dai candidati dalle liste collegate".

Il predetto principio è confermato da giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013) la quale ha affermato che l'interessato "è stato proclamato eletto non già quale candidato al consiglio comunale (di una lista) ma quale candidato sindaco uscito sconfitto dalla competizione, del più vasto schieramento composto da quattro liste... in conformità al già citato art. 73, comma 11".

Il candidato sindaco non eletto fa parte, quindi, del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza.

Nel caso di specie, il primo seggio attribuito al complesso di liste collegate, compete, pertanto, al candidato sindaco non eletto. Tuttavia, qualora il regolamento consenta la costituzione dei gruppi unipersonali esclusivamente nei riguardi delle liste che hanno avuto eletto un consigliere (art. 15, comma 2), si ritiene che il candidato sindaco non eletto possa costituire tale gruppo unipersonale solo se il seggio ad esso assegnato in base al meccanismo della prededuzione sia stato ceduto da una delle liste della coalizione che attualmente non esprime alcun consigliere.

La possibilità per il sindaco non eletto di costituirsi capogruppo anche delle liste che non hanno ricevuto rappresentanza elettiva, già facenti parte delle liste allo stesso collegate, è subordinata, in presenza dei relativi presupposti, alle eventuali disposizioni regolamentari che consentano di modificare la denominazione del gruppo già costituito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura, in relazione ad un quesito formulato dal Comune di ., ha chiesto un parere in ordine alla costituzione dei gruppi consiliari presso il predetto Ente. In particolare, è stato chiesto se uno dei candidati alla carica di sindaco non eletto, possa essere capogruppo di quattro liste non rappresentate già facenti parte delle sei liste allo stesso collegate. Al riguardo, si osserva che la disciplina della materia relativa alla costituzione dei gruppi consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta in particolare dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00. Pertanto le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato, competendo al consiglio comunale l'eventuale interpretazione autentica delle predette norme. Inoltre l'attività interpretativa non può essere disgiunta dall'osservanza dei principi di buona amministrazione, né possono essere utilizzate a sostegno di tale attività, massime giurisprudenziali che non si adattino perfettamente alla fattispecie esaminata. Ciò premesso, si rileva che le norme statutarie e regolamentari del Comune in parola forniscono una articolata disciplina della materia dei gruppi. L'art. 18 dello statuto, al comma 1, prevede che per la costituzione del gruppo è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri, tranne che trattasi di un unico consigliere eletto in rappresentanza di una lista. Il regolamento, all'articolo 15, comma 2, ribadisce che ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri, e, 'nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare'. Il successivo comma 4 stabilisce, ancora che 'con l'eccezione del Gruppo misto, i Gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa'. L'art. 16 del regolamento prevede la possibilità della costituzione di 2 gruppi misti (di maggioranza e di minoranza) sulla base di quanto disposto dallo statuto e dall'articolo 15 dello stesso regolamento, il quale, come detto, richiede la presenza di almeno due consiglieri. Nel caso specifico, si osserva che l'articolo 73 del decreto legislativo n. 267/00 che disciplina l'elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al comma 11, prevede, dopo il riparto dei seggi tra le varie liste, che il primo seggio venga assegnato al candidato sindaco non eletto, e, in caso di collegamento tra più liste, tale seggio si detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. In proposito, occorre osservare, così come sostenuto dal C.d.S. con sentenza della V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8208, che la normativa sopra citata 'impone palesemente di dedurre in via prioritaria il seggio controverso da quelli riservati alla coalizione di riferimento, e non da quelli spettanti alla lista che lo ha presentato, e di procedere, poi all'assegnazione di quelli rimasti mediante l'individuazione dei quozienti più alti conseguiti dai candidati dalle liste collegate'. Il predetto principio è confermato da giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013) la quale ha affermato che l'interessato 'è stato proclamato eletto non già quale candidato al consiglio

comunale (di una lista) ma quale candidato sindaco uscito sconfitto dalla competizione, del più vasto schieramento composto da quattro liste... in conformità al già citato art. 73, comma 11'. Il candidato sindaco non eletto fa parte, quindi, del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza. Nel caso di specie, il primo seggio attribuito al complesso di liste collegate, compete, pertanto, al candidato sindaco non eletto. Tuttavia, considerato che il regolamento consente la costituzione dei gruppi unipersonali esclusivamente nei riguardi delle liste che hanno avuto eletto un consigliere (art. 15, comma 2), si ritiene che il candidato sindaco non eletto possa costituire tale gruppo unipersonale solo qualora il seggio ad esso assegnato in base al meccanismo della prededuzione sia stato ceduto da una delle liste della coalizione che attualmente non esprime alcun consigliere. Ciò alla luce anche della citata sentenza del TAR Campania, che ammette la potenziale surroga del candidato sindaco non eletto, nei riguardi della lista collegata che abbia ottenuto il quoziente più alto in ordine decrescente. In ogni caso, si ritiene che non possano costituirsi gruppi di liste che non esprimono consiglieri, fatta salva la facoltà, in presenza dei relativi presupposti, di modificare la denominazione del gruppo già costituito, come previsto dall'art. 15, comma 4 del regolamento.

\*Caso identico alla posizione di Rovato 2020 che quindi può essere gruppo consiliare

#### PARERE DEL 3 GENNAIO 2018

Sono stati posti alcuni quesiti in ordine alla applicazione delle fonti di autonomia locale in materia di gruppi consiliari.

In particolare, è stato chiesto se il candidato sindaco risultato non eletto possa costituire un gruppo consiliare collegato ad una delle liste che lo sostenevano a cui non è stato assegnato alcun consigliere, divenendone, di diritto, il capogruppo. Inoltre è stato chiesto se tre consiglieri che non abbiano aderito ad alcun gruppo debbano essere considerati, d'ufficio, componenti del gruppo misto.

Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato T.U.O.E.L..

Al sensi dell'art.8, comma 4, dello statuto comunale è previsto che "I consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste partecipanti alla competizione elettorale che abbiano ottenuto almeno un seggio, composti dai consiglieri eletti nella medesima lista. I gruppi designano per iscritto al sindaco il nominativo del capogruppo. Fino alla designazione è capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di preferenze. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del presente comma è consentita la costituzione di un gruppo "misto" composto dai consiglieri staccatisi dai gruppi originari. Il gruppo misto elegge il proprio capogruppo solo se costituito da almeno tre consiglieri". L'art.12 del regolamento sul funzionamento del consiglio ribadisce che I consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste che hanno partecipato alle elezioni e che abbiano ottenuto almeno un seggio.

E' previsto, inoltre, che ciascun gruppo sia costituito da almeno un consigliere; nel caso in cui una lista abbia eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. E' contemplata, altresì, la possibilità di aderire a gruppi diversi rispetto a quello corrispondente alla lista nella quale il consigliere è stato eletto. Ove un consigliere si distacchi dal proprio gruppo originario di appartenenza senza aderire ad altro gruppo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora vi siano almeno tre consiglieri che non abbiano aderito ad alcun gruppo, gli stessi costituiscono il gruppo misto. I singoli gruppi devono

comunicare il nominativo del capogruppo, in mancanza di tale comunicazione, è considerato capo gruppo il consigliere "anziano" del gruppo medesimo.

Con riferimento al primo dei quesiti posti, ovvero la possibilità per il candidato sindaco non eletto di costituire un gruppo riferito ad una delle liste che lo ha sostenuto e che non ha espresso alcun consigliere, si rappresenta che il quadro normativo delineato dalle succitate fonti di autonomia locale sembrerebbe consentire a tale consigliere di poter formare un gruppo unipersonale riferito a tale lista unicamente se il seggio sia stato ceduto dalla lista medesima, ferma restando la possibilità di aderire ad altro gruppo in base alla disciplina prevista dall'ente locale in tale materia. Tanto la normativa statutaria che regolamentare, infatti, nel prevedere che "i consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste partecipanti alla competizione elettorale che abbiano ottenuto almeno un seggio..." escludono la possibilità di poter costituire gruppi riferiti alle liste che non abbiano eletto alcun consigliere.

\*Caso identico a Rovato 2020 che quindi può essere gruppo consiliare

Per quanto concerne l'ulteriore quesito riferito alla costituzione del gruppo misto da parte dei tre consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo, si rileva, sul punto, una discrasia tra la normativa regolamentare e quella statutaria. Ai sensi dell'art.8 dello statuto, infatti, la costituzione del gruppo misto da parte di tre consiglieri sprovvisti di gruppo "è consentita", mentre, in base all'art.12 del regolamento sul funzionamento del consiglio, la costituzione del gruppo misto è configurata come opzione necessitata al verificarsi dei presupposti previsti dalla stessa norma. In altri termini, la formulazione prevista dalla normativa statutaria lascerebbe presupporre una discrezionalità nella costituzione del gruppo misto che l'espressione utilizzata dalla norma regolamentare sembrerebbe escludere.

Ciò posto, alla luce della discrasia segnalata, si ritiene che, nel contrasto tra la disposizione statutaria e quella regolamentare debba ritenersi applicabile, in base alla gerarchia delle fonti, la normativa statutaria.

Pertanto i tre consiglieri che non hanno aderito ad alcun gruppo non potrebbero essere inseriti d'ufficio al gruppo misto, in assenza di specifica manifestazione di volontà in tal senso.



In verde sono indicate le liste che hanno ceduto il seggio al candidato sindaco, pertanto, in ipotesi di dimissioni del candidato sindaco, al suo posto entra il candidato consigliere che di questa lista ha preso più voti. Come previsto dall' Articolo 73 Testo unico degli enti locali (TUEL - <https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-iii/capo-iii/art73.html>)

	VOTI	Cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno divisa per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste (art. 73, p. 9 TUEL).															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

<b>ROVATO VALE</b>	948	474	316	237	190	158	135	119	105	95	86	79	73	68	63	59
<b>LA CIVICA</b>	709	355	236	177	142	118	101	89	79	71	64	59	55	51	47	44
<b>ROVATO 2020</b>	435	218	145	109	87	73	62	54	48	44	40	36	33	31	29	27

<b>TIZIANO BELOTTI SINDACO</b>	1.783	892	594	446	357	297	255	223	198	178	162	149	137	127	119	111
<b>LEGA</b>	1.737	869	579	434	347	290	248	217	193	174	158	145	134	124	116	109
<b>FRATELLI D'ITALIA</b>	581	291	194	145	116	97	83	73	65	58	53	48	45	42	39	36
<b>FORZA ITALIA</b>	268	134	89	67	54	45	38	34	30	27	24	22	21	19	18	17

<b>ROVATOW</b>	362	181	121	91	72	60	52	45	40	36	33	30	28	26	24,1	22,6
----------------	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------

<b>ROVATO FUTURA</b>	<b>293</b>	147	98	73	59	49	42	37	33	29	27	24	23	21	19,5	18,3
<b>ROVATO E FRAZIONI INSIEME</b>	228	114	76	57	46	38	33	29	25	23	21	19	18	16	15,2	14,3



2020



**CITTA' DI ROVATO**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 45**

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1ª convocazione

**OGGETTO: Costituzione commissioni consiliari e nomina membri**

... Con voti; favorevoli n. 17 (unanimità), contrari: nessuno, astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai n. 17 amministratori presenti e votanti,

*delibera*

1) di prendere atto della designazione dei membri, da parte dei capigruppo consiliari nelle commissioni consiliari permanenti, costituite ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, con le modalità di cui all'art. 12 dello stesso;

3) di prendere atto della composizione dei gruppi consiliari e della designazione dei rispettivi capigruppo consiliari come segue:

- Elena Zoppi per la lista "La Civica";
- Valentina Remonato per la lista "Rovato 2020";
- Stefano Fogliata lista "Rovato Vale"
- Daniele Lazzaroni per la lista "Tiziano Belotti Sindaco".

2015



**CITTA' DI ROVATO**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 21**

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1ª convocazione

**OGGETTO: Costituzione commissioni consiliari e nomina membri.**

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 17 membri presenti e votanti;

*delibera*

1) di prendere atto della designazione dei membri, da parte dei capigruppo consiliari nelle commissioni consiliari permanenti, costituite ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, con le modalità di cui all'art. 12 dello stesso;

2) di nominare i membri delle seguenti Commissioni consiliari, a mente dell'art. 12 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari come segue:

- 3) di prendere atto della composizione dei gruppi consiliari e della designazione dei rispettivi capigruppo consiliari come segue:
- Bosio Pier Italo per le liste "Lega Nord Salvini", la Civica Belotti Sindaco" e "Forza Italia Belotti Sindaco";
  - Bergomi Angelo per le liste "PD Bergomi Sindaco e "Rovato e frazioni insieme";
  - Buffoli Luciana per la lista "Rovato civica rovatesi come te";
  - Zafferri Diego, per le liste "Semplicemente Rovato " e "Diego Zafferri Sindaco rilanciamo Rovato lista civica";
  - Martinelli Roberta; per le liste: "Roberta Martinelli Sindaco" e "Centro Destra Rovato";



Città di Rovato  
Provincia di Brescia

Prot. n. *60879*

Rovato, 14 ottobre 2020

Oggetto: Conferimento "Leone d'Oro".



*Ai Signori  
Capigruppo Consiliari:*

**Bonassi Renato**  
oscurata e-mail

**Buffoli Gabriele**  
oscurata e-mail

**Capoferri Carlo Alberto**  
oscurata e-mail

**Fogliata Stefano**  
oscurata e-mail

**Lazzaroni Daniele**  
oscurata e-mail



**Remonato Valentina**  
oscurata e-mail

**Zoppi Elena**  
oscurata e-mail

L'amministrazione intende conferire, in sede di un Consiglio Comunale straordinario, che verrà convocato per il 4 Novembre p.v., il premio "Leone d'Oro", riservato a quei cittadini che si siano distinti nei settori culturale, scientifico, professionale e sociale dando lustro a Rovato.

La invitiamo, pertanto, a far pervenire, a nome del Suo gruppo, eventuali segnalazioni di persone od associazioni che si siano distinte nei settori suddetti, con le relative motivazioni e biografia, entro **venerdì 23 ottobre 2020**, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.comune.rovato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it)

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.



Il Sindaco

Tiziano Alessandro Belotti

**OSCURATA  
FIRMA**

Brescia, data del protocollo informatico

Al Sig. Sindaco di Rovato

e p.c. Ai Consiglieri Comunali  
sigg.ri Remonato, Fogliata,  
Buffoli e Zoppi  
[valentina.remonato@brescia.pecavvocati.it](mailto:valentina.remonato@brescia.pecavvocati.it)

Oggetto: Comune di Rovato – Esposto Consiglieri Comunali.

Si fa seguito alla prefettizia n. 3856 del 19.1.2021 di uguale oggetto, con la quale questa Prefettura chiedeva notizie in ordine all'esposto in questione.

Al riguardo, preso atto di quanto riportato nella nota n. 2646 del 21.1.2021 a firma del Segretario Comunale, si prega di voler fare analoga comunicazione, nelle forme ritenute più appropriate, agli esponenti che leggono per conoscenza.

**Il Viceprefetto**




## PER ESSERE CHIARI



**Il giorno 08.10.2020: costituzione gruppo Rovato 2020 e nomina delle commissioni, Le commissioni sono designate dai capigruppo**, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, ex art. 12 reg. cons..

Quindi con **Delibera n. 45/2020**, con **tutti i consiglieri favorevoli**, il consiglio decide riconoscendo Rovato 2020 e costituendo di conseguenza le commissioni.

**Il Segretario si esprime sul piano tecnico favorevolmente** alla decisione (Parere di regolarità tecnica alla delibera n. 45/2020).



**Il giorno 18.11.2020: richiesta dei capigruppo di maggioranza di interpretare il regolamento** chiedendo di dire che non può essere costituito il gruppo Rovato 2020.

**Il giorno 23.11.2020: la commissione interpreta** (con voto contrario di tutte le minoranze) il regolamento, dicendo che non possono essere costituiti gruppi come Rovato 2020 e allega a giustificazione un nuovo parere (non vincolante) del Segretario opposto al suo precedente parere di conformità tecnica.

**Il giorno 26.11.2020: Comunicazione dell'interpretazione** al Consiglio comunale.

**Il giorno 28.01.2021: il Viceprefetto non ha confermato la correttezza dell'operato amministrativo.** (Il Viceprefetto ha ripristinato la verità dei falsi fatti pubblicati dal Giornale di Brescia comunicandogli che **non ha in alcun modo dato ragione all'Amministrazione**).

Dai documenti inviati dal Comune alla Prefettura emerge che **l'Amministrazione non ha chiesto al Prefetto di dare un parere** e quindi sostanzialmente si è rifiutata di ricevere una verifica sul proprio operato. La Prefettura non ha il potere di modificare gli atti dell'Amministrazione.

Cosa emerge dai documenti?



- Il **gruppo Rovato 2020 esiste** perché le interpretazioni della Commissione non sono decisioni. Le interpretazioni non possono nemmeno mai avere effetti retroattivi negativi (TAR Lombardia, sede di Brescia, sentenza n. 31/2018).
- Le interpretazioni della Commissione **non possono revocare le decisioni del Consiglio.**
- **L'unica decisione che esiste del Consiglio è la delibera n. 45/2020** che riconosce il Gruppo Rovato 2020.
- Il Consiglio comunale dall'08.10.2020 lavora sulla base delle commissioni designate e composte con proporzionalità rispetto al gruppo Rovato 2020.


Comunque la si voglia guardare **la maggioranza agisce illegittimamente:**



il gruppo consiliare **Rovato 2020 esiste** e le mancate comunicazioni dovute gli (ad esempio sull'attività di Giunta) sono illegittime. Tale illegittimo comportamento non deriva da un atto, ma da **costanti violazioni della delibera 45/2020.**

Se non esiste il Gruppo Rovato 2020 anche **le commissioni e il lavoro fino ad oggi svolto dalle stesse (interpretazioni incluse) è illegittimo.** Rovato 2020 le ha designate e composte con la stessa delibera 45/2020.

Il TAR non può aiutare perché la sua decisione, che arriverebbe dopo anni, **avrebbe effetti economici negativi per le casse Comunali** e non effetti diretti sugli autori delle decisioni illegittime, e nemmeno potrebbe impedire uguali comportamenti illegittimi futuri, potendo decidere solo sui singoli atti di violazione passati.



È parte della normale attività politica di consigliere agire in Consiglio opponendosi politicamente a qualsiasi sistematico comportamento lesivo di diritti. **Raccontando con trasparenza tutto quando avvenga nelle istituzioni. Il problema di questa storia è politico: si tratta di un mero tentativo di annichilire politicamente la minoranza.**